

N. R.G. 877_1/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

SEZIONE LAVORO

nel procedimento civile contenente istanza ex art. 700 cpc promosso da:

Francesco MAZZA difeso in proprio, quale avvocato, ex art. 86 cpc

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro in carica,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore *pro tempore*,

Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in persona del Dirigente *pro tempore*
rappresentati e difesi dal funzionario delegato dott.ssa Laura Marino

resistente

il Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini,

a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 669-*sexies* cpc

letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti,

osserva quanto segue:

I)-il ricorrente ha introdotto un ricorso ex art. 414 cpc contenente istanza in via cautelare ex art. 700 cpc lamentando la sua mancata nomina a supplente per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche a causa di un malfunzionamento dell'algoritmo che, erroneamente considerandolo "rinunciario" lo aveva escluso dalla nomina ancorché vi fossero posti disponibili in sedi da lui indicate nelle preferenze espresse nella domanda per ottenere incarichi di supplenza, e proprio su sedi che egli aveva indicato nella propria domanda aveva nominato altri soggetti che lo seguivano nella Fascia F1B in cui lui occupava la 23^a posizione.

Egli espone: -di aver superato il concorso ordinario docenti scuola secondaria DD 499/2020 e DD 23/2022 (producendo la relativa graduatoria doc. 2); -di aver presentato domanda per l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso A046 ove risulta iscritto al n. 23; -di aver espresso plurime preferenze in relazione alle sedi indicate; -che, nonostante la sua posizione in graduatoria, non era risultato destinatario di alcun incarico nel bollettino di nomina dei docenti individuati per la stipula di contratti a tempo determinato e, però, nel bollettino di nomina vi risultavano docenti, con punteggio inferiore al suo e privi di abilitazione -diversamente da



lui- ai quali nella sua stessa classe di concorso A046, erano state assegnate sedi che erano ricomprese nelle preferenze da lui espresse con la domanda.

Egli contesta l'operato della parte convenuta relativamente all'algoritmo utilizzato per l'assegnazione degli incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche in quanto, dopo il primo turno di nomine, *“il sistema informatico riprende l'assegnazione degli incarichi dai candidati situati all'ultima posizione della graduatoria precedentemente trattata, optando per il sistema dello "scorrimento" anziché iniziare nuovamente dalla cima della graduatoria”* per modo che docenti con punteggi più elevati, che non avevano ricevuto incarichi nel turno precedente, possono risultare (come nel caso in esame) non affidatari di incarichi nonostante abbiano un punteggio superiore a quello di soggetti a cui, invece, nel secondo turno di nomina vengono conferite supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Il ricorrente sottolinea che questo sistema di conferimento delle nomine e l'interpretazione seguita dal Ministero mediante l'algoritmo, non garantiscono ai docenti utilmente collocati e con maggiore punteggio l'attribuzione della supplenza, poiché l'algoritmo, considerando rinunciatario per l'intera classe di concorso il docente con punteggio superiore ove non esprima preferenza per una sede e/o tipologia di posto disponibile al suo turno di nomina, continua a scorrere la graduatoria, nominando personale con punteggio inferiore (privo di precedenza/preferenze) su posti divenuti disponibili nei successivi turni di nomina ancorché su sedi ricomprese nelle preferenze del soggetto erroneamente considerato rinunciatario.

In punto di *periculum in mora* si duole della perdita di opportunità lavorativa e di professionalità conseguente alla mancata attribuzione di un incarico di docenza e delle verosimili conseguenze sfavorevoli per il futuro (sempre in termini di opportunità lavorativa e di crescita nella professionalità) stante la mancata attribuzione del punteggio di 12 punti che, ove il sistema di nomina avesse correttamente funzionato, avrebbe conseguito per effetto della nomina in questo A.S. 2023-2024 e dello svolgimento di attività didattica. Rileva che la mancata acquisizione di questo punteggio gli causerà verosimilmente effetti sfavorevoli nella collocazione nelle graduatorie per l'attribuzione di incarichi dei prossimi anni, ponendolo in posizione deteriore rispetto a chi quest'anno ha ottenuto supplenze (e conseguito punteggio), pur essendo ad oggi collocato in graduatoria in posizione meno favorevole della sua. In sede di udienza egli ha infine evidenziato anche le ripercussioni negative della mancata assegnazione di un incarico sotto l'aspetto economico, stante le difficoltà, in assenza della retribuzione che avrebbe conseguito come docente, a provvedere alla restituzione di un mutuo acceso in primavera.

II)_Il Ministero dell'istruzione e del Merito e gli Uffici scolastici costituendosi hanno *in primis* eccepito il difetto di legittimazione passiva degli Uffici Scolastici, ed hanno indi chiesto il rigetto della domanda cautelare per carenza dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*

Relativamente al *fumus* part convenuta ritiene, per quanto d'interesse, che il meccanismo dell'algoritmo sia rispondente alla normativa in materia di supplenze. Osserva che il procedimento di attribuzione



delle supplenze è stato totalmente informatizzato e *“attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti, indicazioni preferenziali da queste espresse nella domanda di partecipazione alla procedura e posti disponibili”*.

La difesa del Ministero rimarca il fatto che, ove il ricorrente avesse espresso un maggior numero di sedi come “preferenze” (come suggerito dagli Uffici scolastici) maggiori sarebbero state per lui le possibilità di ottenere l’incarico di supplenza e indica che nel primo turno di nomina del 30.8.2023, finalizzato a individuare gli assegnatari di supplenze fino al 31.8.2024 finalizzate all’immissione in ruolo, il ricorrente collocato in posizione n. 23 per la fascia F1B non aveva ricevuto incarichi perché lo spezzone di 7 ore riguardava la sede dell’IS di Barga, sede che non era ricompresa tra le preferenze dall’odierno ricorrente. Il posto era stato così assegnato al docente collocato in posizione 24. La mancata indicazione della sede di Barga tra le preferenze del prof. Mazza aveva determinato che nel secondo turno di nomine egli era stato considerato “rinunciataro” e quindi le successive assegnazioni avevano riguardato gli aspiranti docenti dal n. 25 in poi.

Osserva che *“La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di alcune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”* (come da circolare 20589/2021 del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2021) e che anche nelle istruzioni emesse dal Ministero dell’Istruzione e dalle organizzazioni sindacali circa le modalità di conferimento degli incarichi di supplenza nelle GPS era stato chiarito che una preferenza non espressa avrebbe significato “esplicita rinuncia” ad essere nominato sul posto eventualmente disponibile. A seguito dei disguidi verificatisi nell’assegnazione delle supplenze del precedente A.S. erano state emesse istruzioni e anche l’Ufficio Scolastico provinciale di Lucca (nota prot. 2626 del 6.9.2023) aveva fornito chiarimenti nel senso che *“Il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria, tenuto conto delle fasce di appartenenza, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non intercetta fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, il candidato viene automaticamente e inderogabilmente considerato rinunciataro per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l’intero anno scolastico ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4°, dell’O.M. n. 112/2022. [...] Si evidenzia ulteriormente che, nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “interpellati”; difatti, il sistema informativo ripartirà dall’ultimo candidato individuato, per ciascuna classe di concorso, all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10°, dell’O.M. n. 112/2022”*

La domanda cautelare è meritevole di accoglimento



L'eccezione di difetto di legittimazione delle articolazioni territoriali del Ministero è corretta e va accolta, rimandando alla puntuale argomentazione della difesa della parte resistente, a cui si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc che per ragioni di economia processuale e in ossequio ai principi costituzionali del giusto processo

Fumus boni juris

Osserva questo giudice che la fondatezza delle critiche mosse dal ricorrente al meccanismo di assegnazione delle supplenze si rinviene proprio nella nota 2626 sopra citata laddove si dice che “*Si evidenzia ulteriormente che, nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “interpellati”; difatti, il sistema informativo ripartirà dall’ultimo candidato individuato, per ciascuna classe di concorso, all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10°, dell’O.M. n. 112/2022*”.

Ebbene questo procedere del sistema non è supportato da alcuna normativa, né la difesa della parte resistente ha indicato norme a sostegno.

Questo giudice è consapevole di essersi già espresso favorevolmente per l'Amministrazione nella pronuncia cautelare e nella successiva sentenza (non passata in giudicato) che la difesa del Ministro ha citato nella nota difensiva e di costituzione e che ha prodotto, ma, alla luce della maggior chiarezza del caso in esame e della rimeditazione resa possibile dal confronto con gli ormai plurimi pronunciamenti di vari Tribunali, ritiene di dover rivedere il proprio convincimento.

Va riconosciuto che il meccanismo informatico ha svolto utilmente la sua funzione sia quando la convocazione in presenza non era possibile/auspicabile a causa dell'emergenza sanitaria, sia nel garantire una sollecita individuazione del corpo docenti (tanto che anche quest'anno l'organico era pressoché definito fin dall'inizio dell'anno scolastico), ma deve però darsi atto altresì che tale sistema necessita di aggiustamenti per rendere le assegnazioni di supplenze conformi alla disciplina di legge. La normativa mira infatti ad attribuire i posti disponibili ai docenti (o aspiranti docenti) con maggiori titoli e maggior punteggio e anche a far sì che i docenti siano non assegnati casualmente ma piuttosto secondo i “desiderata” (manifestabili anche con il meccanismo delle preferenze). Tutto questo viene previsto sia a vantaggio dei discenti, che in applicazione del principio meritocratico.

Come visto anche nel caso in esame ciò non è accaduto, segno evidente che il funzionamento dell'algoritmo va corretto per renderlo rispondente anche ai principi di principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione (art.97 Cost.) i quali impongono che nell'assegnazione degli incarichi di insegnamento sia garantita la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale e ciò a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria (Tribunale di Roma, sentenza 628/2023).



A ben vedere poi, la mancata indicazione di una o più sedi nelle preferenze non può configurarsi come rinuncia all'assegnazione di una supplenza in una sede indicata nelle preferenze, e questo quantomeno perché nessuna volontà di rinuncia è stata manifestata rispetto alla nomina sulle sedi oggetto di preferenza: *“Si deve quindi ritenere che non vi siano elementi per valutare in termini di rinuncia, la posizione della ricorrente, sulla sede relativa alla classe di concorso di cui alla domanda, non avendo essa espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente; semmai, la mancata disponibilità di sedi nel primo turno di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà della ricorrente, pur impedendole oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, ben potendo (e anzi dovendo) ella ricevere le proposte di supplenza su sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili”*.

Il caso che ci occupa appare ancor più grave ove si consideri che la mancata disponibilità di una sede “preferita” (i.e. oggetto di preferenza) in occasione della prima turnata di nomina nel caso è stata conseguenza del mancato aggiornamento delle graduatorie dei potenziali supplenti, essendo pacifico e ammesso dal Ministero che nelle graduatorie dei potenziali destinatari di supplenze figuravano anche docenti che, in quanto già nominati in ruolo, non avevano più interesse all'accettazione di supplenze. Questa situazione ha fatto sì che dopo il 30.8.2023 posti apparentemente assegnati a docenti già destinatari di cattedra a T.I. siano risultati ancora disponibili, come però di fatto erano anche al 30.8.2023, visto che a tale data le nomine in ruolo erano già state fatte. Se ne deve concludere che già le assegnazioni di supplenze effettuate il 30.8.2023 erano state falsate dall'apparente indisponibilità di sedi che, in quanto assegnate a docenti già entrati in ruolo, continuavano ad essere disponibili per le supplenze, talché l'odierno ricorrente fin dalle nomine del 30 agosto 2023 ben avrebbe potuto essere assegnatario di una nomina fino al 30 giugno 2024, vista la sua posizione nella fascia F01.

A prescindere dal sistema dell'algoritmo che, come vien detto, “non torna indietro”, l'odierno ricorrente aveva quindi titolo per l'auspicata nomina non potendosi in ogni caso ravvisare come rinuncia il non avere espresso qualche sede nelle preferenze.

Periculum in mora

Sussiste anche tale indefettibile presupposto che ben può esser ravvisato nella lesione della professionalità per effetto del mancato esercizio dell'attività di docente, nella mancata formazione conseguente all'esperienza lavorativa (non realizzatasi) e alla mancata partecipazione dell'odierno ricorrente all'attività formativa e alle iniziative culturali e formative intraprese dall'Istituzione scolastica.

Conclusivamente il ricorso va accolto riservando all'esito della fase di merito la regolazione delle spese di lite

P.T.M.

il Tribunale, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- ordina alle Amministrazioni resistenti di attribuire al ricorrente un incarico a tempo determinato fino al 30.6.2024 o 31.8.2024 sui posti disponibili nel bollettino di nomina emesso dall'Ufficio IX Ambito



Territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Lucca, in data 6.9.2023, concordemente alle preferenze precedentemente e correttamente indicate nell'istanza da lui presentata, ovvero per i turni successivi, anche se del caso ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente, ovvero assegnando al ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia.

Spese al merito

Si comunichi

Lucca, 3 ottobre 2023

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Alfonsina Manfredini

